

**Professori avvocati: nessuna incompatibilità.**

Dopo due provvedimenti del Tribunale di Lanciano (reperibili sul sito), anche il Tribunale di Chieti si è pronunciato sulla questione, ritenendo illegittima la limitazione alla professione forense per i docenti avvocati e riconoscendo pertanto il diritto a patrocinare anche in cause in cui è parte una pubblica amministrazione, ed in particolare il MIUR.

*(Avv. Francesco Orecchioni)*

---

**Professori avvocati - divieto ex art. 56-bis L. 662/96 di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione – inapplicabilità.**

Il divieto ex art. 56-bis L. 662/96 a carico dei dipendenti pubblici di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione non poteva - e non può a tutt'oggi - riguardare i professori-avvocati, in quanto per loro vi era - e vi è - una norma speciale, l'art. 3, R. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578, che consente qualsiasi incarico defensionale e consultivo senza eccezioni e risulta ribadita sia dalla normativa universitaria, sia da quella della scuola secondaria di II grado.

\*\*\*

## IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI CHIETI

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa instaurato da XXX nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione nonché dell'Istituto Tecnico - Statale Commerciale, Geometri e per il Turismo "[omissis]" di [omissis], avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento e attribuzione, in favore del ricorrente, del diritto a svolgere la professione di avvocato anche in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione, in particolare il MIUR,

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.02.2010;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

- osservato che il ricorrente rivendica il suo diritto a svolgere la professione di avvocato anche in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione, in particolare il MIUR, in virtù di una normativa speciale - art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e art. 92 del D.P.R. 31/5/74, n. 417, ora sostituito dall'art. 508 del T.U. n. 297 del 16/4/94 - che ha sempre consentito ai docenti delle Scuole Secondarie di II grado di ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della professione di avvocato senza limitazioni di sorta, compatibilmente con l'orario di insegnamento e di servizio e senza recare pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente; sicché per il ricorrente la posizione dei docenti autorizzati allo svolgimento della professione forense era e sarebbe ancora del tutto diversa da quella degli altri dipendenti pubblici, anche dopo l'introduzione del comma 56 bis (aggiunto dall'art. 6 del D.L. 28/3/97, n. 79, nel testo integrato dalla L. 28/5/97, n. 140), prevedente, solo per questi ultimi, che "gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione";

- osservato, altresì, che per i resistenti il divieto imposto dall'art. 56 bis sarebbe tuttora operante nei confronti del ricorrente;

- considerato che il divieto ex art. 56-bis L. 662/96 di dare incarichi professionali pubblici o di assumere il patrocinio delle p.a. nacque per impedire i conflitti di interesse e di accaparramento agevolato della clientela nonché il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici - non professori universitari o di scuole secondarie - che all'epoca, prima del divieto introdotto dalla L. n. 339 del 2003, potevano iscriversi in albi, come quello degli avvocati, in base all'art. 1, comma 56 della stessa L. 662/96; la norma non poteva - e non può a tutt'oggi - riguardare i professori-avvocati, in quanto per loro vi era - e vi è - una norma speciale, l'art. 3, R. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578, che consente qualsiasi incarico defensionale e consultivo senza eccezioni e risulta ribadita sia dalla normativa universitaria (art. 11, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e art. 1, comma 13, L. 4 novembre 2005 n. 230) sia da quella della scuola secondaria di II grado (art. 92 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ora sostituito dall'art. 508 del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994); ripristinato il divieto per dipendenti anche in "part time" di iscriversi in albi ex L. 339 del 2003, la norma del 1996 (L. n. 663) resta oggi priva di applicazione concreta, in quanto gli unici dipendenti autorizzati ad iscriversi

in albo di avvocati sono i professori-avvocati, che godono però, come innanzi detto, di una "Iex specialis" che li abilita a difendere chiunque, ergo anche la p.a. e ad avere incarichi dalla p.a.;

- considerato, altresì, che l'Avvocatura dello Stato, nel giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (ord. n. 183/1999 C.Cost.), ha sostenuto che "il contemporaneo svolgimento della professione forense e del rapporto di pubblico impiego non comporta nessun conflitto fra i doveri del difensore e quelli del dipendente pubblico";

- considerato, inoltre, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 390 del 21 novembre 2006 ha riaffermato il principio giusta il quale "le eccezioni, alla regola che sancisce l'incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione, non vulnerano la coerenza del sistema allo stato vigente: in particolare, l'eccezione che riguarda i docenti deve essere considerata alla luce del principio costituzionale della libertà dell'insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense; a sua volta, quella che riguarda gli uffici legali presuppone - secondo la costante giurisprudenza - la creazione di una struttura autonoma rispetto a quella amministrativa dell'ente e l'assenza di ogni vincolo di subordinazione dei legali inseriti in tali uffici rispetto all'organizzazione amministrativa dell'ente";

- ritenuta, pertanto, la sussistenza del "fumus boni iuris";

- ritenuta, altresì, la sussistenza del "periculum in mora", ove si consideri il fatto che l'attività professionale del ricorrente verrebbe gravemente minata dall'impugnato provvedimento, anche in considerazione delle numerose controversie pendenti;

- visti gli artt. 700 e ss. e 669 sexies e ss. c.p.c.;

#### ACCOGLIE

l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina all'Istituto Tecnico Statale Commerciale, Geometri e per il Turismo "[omissis]" di [omissis], in persona del Dirigente Scolastico p.t. e al Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p. t., per quanto di loro rispettiva competenza, di riconoscere il diritto del ricorrente a svolgere la professione di avvocato anche in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione ed in particolare il MIUR.

Si comunichi alle parti.

Chieti, 31 marzo 2010

IL GIUDICE DEL LAVORO  
(dott. Ciro Marsella)